



Procedura esecutiva immobiliare N. 293 / 2023 R.G. Esecuzioni

ASTE GIUDIZIARIE® Il Giudice

ASTE GIUDIZIARIE®

Rilevato che l'esperto ausiliario nominato per la valutazione del compendio e per la conseguente fissazione del prezzo base di vendita ha depositato il proprio elaborato senza che siano state poste osservazioni od opposizioni in occasione dell'udienza fissata ex art. 569 primo comma c.p.c.;

ritenuto di dover delegare il compimento delle operazioni di vendita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 591-bis c.p.c.;

concesso il privilegio fondiario ove richiesto;
nomina quale custode, se non già nominato, SOVEMO s.r.l.;

DELEGA ALLE OPERAZIONI DI VENDITA ED ALLE OPERAZIONI DI PUBBLICITA' SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE

**ASTE**GIUDIZIARIE®

Avv. PAOLA DE SANTISTARE

## DETERMINA IN 18 MESI LA DURATA DELLA PRESENTE DELEGA

Allo scadere del suddetto termine e, comunque, all'esito del quarto esperimento di vendita, il delegato rimetterà gli atti al giudice affinché provveda, eventualmente ZARE sentendo le parti, a rideterminare la durata e il contenuto della delega o a provvedere all'estinzione della procedura

AS RIMETTE AL DELEGATO LA SCELTA DEL GESTORE DELLA VENDITA
GIUDIZIARIE

RIMETTE AL DELEGATO LA SCELTA DELL'ISTITUTO BANCARIO PER LE OPERAZIONI DI VENDITA



Previa acquisizione di informazioni e ricezione di proposte pubblicitarie fornite dagli operatori del settore alla rispetto del sezione, nel principio di massima pubblicizzazione possibile, tenendo conto del contesto territoriale ove opera il Tribunale

## DETERMINA LE SEGUENTI MODALITA' DI PUBBLICITA'

pubblicità obbligatoria ex art. 490 c.p.c. c. 1:

inserimento portale del Ministero della Giustizia sul dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di delega e della stima, completa di planimetrie e fotografie perizia di pubblica denominata "portale delle in un'area vendite (€ 100,00 per lotto), almeno (60)sessanta prima del termine per la presentazione offerte;

pubblicità obbligatoria ex art. 490 c.p.c. c. 2 con inserimento dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di delega e della perizia di stima, completa di planimetrie e fotografie, sul sito astegiudiziarie.it (con contemporanea visualizzazione sul sito del Tribunale di Genova) ad € 80,00 + IVA, almeno quarantacinque (45) giorni prima del termine per la presentazione delle offerte

Considerato che gli adempimenti pubblicitari obbligatori e facoltativi di cui all'art. 490 co. 2 e 3 c.p.c. devono essere del tutto completati 45 giorni prima della data ivi indicata, gli stessi adempimenti (a eccezione della pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche e di quanto eventualmente previsto al punto 7) dovranno essere richiesti a cura del professionista delegato subito dopo aver avviato la pubblicità su PVP e comunque almeno 60

prima per la presentazione del termine delle offerte, ad Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., attenendosi alle istruzioni contenuti nella presente delega nonché alle istruzioni generali approvate dalla Sezione Esecuzioni Immobiliari pubblicate sul sito internet del Tribunale, esemplare cartaceo consultabile e comunicate agli ordini professionali. Cancelleria Il delegato prenderà visione del fascicolo telematico.

Procederà con un controllo sulla regolarità processuale verificare (avendo cura di la estensione del contraddittorio ai creditori iscritti e non intervenuti e ai comproprietari non intervenuti) e sulla perizia di stima depositata dall'esperto già nominato dal giudice (se ad esempio sono state indicate le corrette iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, se la divisione in lotti è opportuna in relazione allo stato dei luoghi, sono stati apportati i corretti adequamenti di stima). Procederà, altresì, al controllo della regolarità della documentazione ipocatastale, completezza della continuità delle trascrizioni е della provenienza compendio pignorato.

Procederà a verificare la regolare costituzione del fondo spese come sopra determinato.

Depositerà entro 30 giorni dalla comunicazione del conferimento di incarico relazione preliminare dando conto delle suddette attività secondo il modello tipo adottato dalla sezione.

Salvo diversa determinazione del GE, individuerà il valore dell'immobile pignorato utilizzando la perizia (valore di stima al netto delle riduzioni operate dallo stimatore).

Il professionista delegato redigerà un unico atto (avviso di vendita ex art. 570 c.p.c. secondo il modello tipo adottato dalla sezione e, per la parte riguardante la modalità telematica, apporterà le modifiche secondo il gestore della vendita telematica che sarà stato scelto) nel

quale fornirà, del compendio pignorato, sia una descrizione

Sommaria di tipo commerciale sia una descrizione catastale;
riporterà le indicazioni previste dall'art. 173-quater
disp. att. c.p.c., e porrà in vendita i beni con le
modalità della VENDITA TELEMATICA SINCRONA MISTA, ovvero
sia con modalità telematica che con modalità cartacea.

A) il delegato:

- verificherà se la vendita è stata disposta in uno o più lotti ed il prezzo a base d'asta degli stessi;
- 2. stabilirà il termine non superiore a 120 giorni dalla Comunicazione del presente provvedimento, per la presentazione delle offerte di acquisto per ciascun lotto e, comunque, avendo cura di espletare 3 esperimenti di vendita all'anno;
  - 3. stabilirà il giorno, successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente, per la convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé per la deliberazione sull'offerta e per l'eventuale gara tra gli offerenti;
- stabilirà per chi usufruirà della modalità il luogo di presentazione delle presentazione cartacea: offerte (che dovranno essere presentate in busta chiusa secondo le modalità previste dall'art. 571 c.p.c.) presso un suo recapito, indicando che la cauzione (in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto) dovrà versata mediante assegno circolare postale 0 vaqlia inserito nella busta chiusa contenente l'offerta; usufruirà della modalità di presentazione telematica: il l'ora finale del deposito della telematica, esclusivamente in via registrazione, previa all'interno http://venditepubbliche.giustizia.it, meglio precisate nell'avviso di vendita anche per quanto

riquarda la cauzione;

per entrambe le tipologie di vendita le offerte di acquisto GUDZ dovranno pervenire dagli offerenti entro le ore 12.00 del secondo giorno non festivo antecedente a quello fissato per la vendita (2 giorni prima della vendita);

- stabilirà il modo ed indicherà in 120 giorni prorogabili, NON SOGGETTI A SOSPENSIONE FERIALE, il termine versamento del prezzo da effettuarsi corrente intestato alla procedura da aprire a cura del delegato presso la banca sopra indicata; nei casi in cui il disposto l'applicazione dell'art. il. delegato, raccordandosi con creditore fondiario, indicherà nell'avviso di vendita quale percentuale versata dall'aggiudicatario saldo prezzo dovrà essere direttamente al creditore fondiario e quale percentuale dovrà essere versata sul conto della procedura. Qualora il fondiario non indichi per tempo ove versare le somme tale indicazione non verrà fatta in sede di avviso di vendita ma post aggiudicazione ed in pendenza di saldo prezzo.
- 6. redigerà un avviso di vendita contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico e provvederà ad effettuare la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche e con le modalità sotto precisate;
  - 7. effettuerà la pubblicità nei termini e modi sopra indicati controllando l'oscuramento del nome del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi, come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 07/02/2008.

Il delegato dovrà specificare, nell'avviso di vendita:

i. che tutte le attività, che a norma degli artt. 571 e ss c.p.c. devono essere compiute in cancelleria, o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il recapito dallo stesso fornito;

- ASTII. che sono a carico della parte aggiudicataria le tasse GUDIZIARIE ed imposte di vendita, il cui importo dovrà essere determinato a cura del delegato e versato dall'aggiudicatario unitamente al saldo del prezzo;
  - iii. il nominativo del custode, nominato dal giudice con separato provvedimento, e il recapito dello stesso nonché il numero di telefono;
    - B) esaminerà le offerte nel giorno indicato al precedente punto 3), procedendo secondo le seguenti direttive:
- oltre il termine di cui al precedente punto 2); le offerte inferiori di oltre un quarto al valore dell'immobile come sopra determinato; le offerte non accompagnate da cauzione prestata con le modalità di cui al precedente punto 4);
  - PER IL CASO DI PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA: se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile come precedentemente stabilito la stessa è senz'altro accolta; se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito in misura non superiore ad un quarto, l'offerta è accolta salvo che il delegato non ritenga di rimettere gli atti al GE evidenziando e motivando sull'esistenza di una seria possibilità di conseguire un prezzo maggiore con una nuova vendita; sempre che non siano state presentate istanze di assegnazione (art. 572 c.p.c.);
  - PER IL CASO DI PRESENZA DI PIU' OFFERTE: sempre e comunque il delegato inviterà gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta; il delegato aggiudicherà il bene al maggior offerente. Per il caso di assenza di rilanci e presenza di offerte di uguale valore il delegato provvederà ad aggiudicare il bene tenendo conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni presentate, delle modalità e dei tempi di pagamento e di ogni altro elemento utile. Se tutte le offerte, tenendo conto dei parametri sopra indicati,

AS fossero di uguale valore il delegato aggi<mark>u</mark>dicherà il bene GUDIZIARIE

Il delegato procederà sempre e comunque all'aggiudicazione del bene salvo il caso in cui, anche a seguito di gara tra gli offerenti, non si raggiunga il prezzo base in presenza di istanza di assegnazione (art. 573, comma 2, c.p.c.).

- redigerà il verbale relativo alle suddette operazioni;
- C) in tutti i casi di asta deserta, e per il caso di mancanza di provvedimenti di assegnazione ex artt. 588 e 589 c.p.c., provvederà a fissare le date delle ulteriori vendite avanti a se, entro 120 giorni dalla data dell'infruttuoso esperimento di vendita, con abbassamento del prezzo di 1/4 secondo le modalità di cui sopra.
- D) Relazionerà, dopo ciascun esperimento di vendita, con atto telematico (secondo il modello adottato dall'ufficio) decorrere dalla scadenza della relazione preliminare, attività effettivamente (numeri compiute esperimenti, valori di asta, ragioni della mancata vendita, sui costi maturati e previa acquisizione di relazione del condizioni sulle del bene ed custode, ogni indicazione ritenuta utile); per il caso di 3a asta deserta rimetterà gli atti al GE per le valutazioni di competenza; rimetterà gli atti al GE, anche per le valutazioni di cui all'art. 164-bis disp. Att. C.p.c., comunque, qualora il bene dovesse essere posto in vendita ad un prezzo inferiore all'80% del prezzo di stima e, comunque, inferiore 10.000,00;

Decorsi 90 gg. dalla delega, per il caso che non si sia tenuto alcun esperimento di vendita, il delegato relazionerà al GE avendo cura di precisare le ragioni ostative al proseguimento dell'attività delegata.

D.1) il delegato relazionerà sempre e comunque al GE ogni qualvolta le situazioni del caso concreto evidenzino un'ipotesi di attivazione del procedimento di antieconomicità (immobili abusivi ecc.).

- E) il delegato provvederà ad autorizzare l'assunzione dei GUDZ debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508 c.p.c.
  - F) il delegato richiederà all'aggiudicatario unitamente al versamento del saldo prezzo, il versamento di una somma pari al 15% del prezzo offerto necessario per il pagamento delle imposte e spese di trasferimento (provvedendo tempestivamente a restituire l'eccedenza all'acquirente, salvo specifica istanza, da autorizzare da parte del GE, in cui venga documentata l'irragionevolezza della quantificazione del fondo spese richiesto e si chieda il versamento di una somma minore: ad esempio acquisto prima casa per immobili di grande valore); curerà altresì la
  - compilazione da parte dell'aggiudicatario della dichiarazione antiriciclaggio di cui all'art. 585 c.p.c. F1) il delegato provvederà a predisporre il decreto di trasferimento, senza indugio e comunque entro 30 giorni dal versamento del saldo prezzo e delle spese di trasferimento

oppure a dare tempestivo avviso al giudice del mancato versamento del prezzo e/o delle spese di trasferimento;

G) predisposta la bozza di decreto il delegato depositerà la stessa in formato telematico e in formato cartaceo presso la cancelleria del giudice dell'Esecuzione, per la sua sottoscrizione, avendo cura di aver depositato in via telematica l'avviso di vendita, il verbale delle relative operazioni, la prova della pubblicità effettuata e del saldo prezzo, unitamente alle copia in via cartacea delle visure catastali ventennali e le ispezioni ipotecarie sull'immobile aggiudicato aggiornate, secondo le istruzioni approvate dalla sezione;

H) entro 30 giorni dalla sottoscrizione <sup>™</sup>del decreto da parte del giudice, il delegato eseguirà le formalità di cui 591-bis comma 2 n. 11 c.p.c. invitando contestualmente i creditori depositare а le note riepilogative dei crediti in 20 giorni (se non

depositate precedentemente). Con il deposito del progetto
di distribuzione depositerà prova dei suddetti adempimenti;
I) il delegato provvederà a prelevare dal conto intestato
alla procedura le somme occorrenti per il pagamento delle
cancellazioni delle trascrizioni dei pignoramenti e delle
iscrizioni ipotecarie (spese a carico della procedura
esecutiva) ed effettuare la registrazione, trascrizione e ZIARIE

voltura nel termine previsto dalla legge;

J) salvo casi di eccezionale complessità, entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato ai creditori per il deposito delle note di precisazione del predisporrà il progetto di distribuzione, contenente graduazione dei creditori che vi partecipano, da trasmettere alla cancelleria del giudice corredato dalla nota dettagliata delle spese, anche già prelevate, onorari, per la liquidazione, e delle note di precisazione dei crediti depositate dai creditori comprensive delle note spese legali; al momento del deposito del progetto distribuzione il delegato depositerà tutta la documentazione concernente l'attività delegata (in originale per i fascicoli ancora parzialmente cartacei).

J.1) il GE procederà alla liquidazione del compenso del delegato e del custode e, differentemente, non procederà più alla liquidazione delle note di precisazione dei creditori che, correttamente valutate dal delegato, saranno liquidate dal GE unitamente all'approvazione del progetto di distribuzione

distribuzione K) l'approvazione del progetto di espressamente esclusa dall'attività delegata; il GE, letto il progetto di distribuzione depositato, fisserà udienza davanti a sé, tendenzialmente in forma cartolare, per la sua approvazione; si avvisano i creditori che la mancata comparizione per la discussione sul progetto (anche solo in forma cartolare) importa approvazione del progetto. creditori invitano, pertanto, i che non abbiamo

## Osservazioni al riguardo ad astenersi dal depositare meri dell'atti telematici di "approvazione" Zdell' progetto di distribuzione;

- L) il delegato provvederà al pagamento delle singole quote solo dopo che il giudice avrà dichiarato esecutivo il progetto e ordinato i pagamenti nel termine massimo di gg 7;
- M) spetta al delegato la richiesta alla cancelleria della copia del decreto di trasferimento registrato da inviare all'aggiudicatario.

O Viene costituito il fondo spese pubblicità come sopra GUDIZIARIE°

Il delegato, nella prima relazione, darà atto del versamento del fondo spese.

In mancanza il GE provvederà ad attivare la procedura di estinzione della procedura per venir messo di interesse a proseguire nella stessa.

Comunque le spese di pubblicità saranno a carico del creditore procedente o del creditore ipotecario di primo grado se diverso.

A cura del delegato la presente ordinanza dovrà essere notificata (anche a mezzo pec) ai creditori iscritti non comparsi all'udienza.

Il professionista delegato, eseguiti i pagamenti nel termine sopra indicato depositerà, senza indugio e comunque entro 10 giorni, un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte in esecuzione del piano stesso, secondo il modello in uso all'ufficio.

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE Pietro Spera

